



Comune di Gattico-Veruno

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58

OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE PIETRO GENERALI PER EVENTO "OPERA IN PIAZZA"

L'anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore dodici e minuti quarantacinque nella sala delle riunioni, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi prescritti:

Cognome e Nome	Presente
1. CASACCIO FEDERICO - Sindaco	Sì
2. CREVACORE GIUSEPPE - Vice Sindaco	Sì
3. BACCHETTA PAOLO MARIA - Assessore	No
4. MALGAROLI FEDERICA - Assessore	Sì
5. PICINI JESSICA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA LORENZI DORELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CASACCIO FEDERICO, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la legge sul procedimento amministrativo, Legge n. 241/1990, all'art. 12 rubricato "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", al primo comma stabilisce che: *"la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"*; il secondo comma, poi, aggiunge che *"l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1"*.

PRESO ATTO che la concessione dei contributi, allorché non sia stato ancora approvato il relativo regolamento nonché le formule matematiche per giungere alla determinazione concreta dell'ammontare del contributo, è un provvedimento a metà tra la gestione e l'atto politico nel quale persistono margini di discrezionalità individuati generalmente nelle qualità oggettive dell'iniziativa, nelle qualità soggettive del soggetto destinatario, nonché nell'ammontare del beneficio economico concesso, talché la scelta concreta riguardante il "se" assegnare il contributo e il "quanto" dell'ammontare sono competenze in linea di principio politiche a meno che non siano riconducibili alla discrezionalità tecnica (art 107 D. Lgs n. 267/2000 e smi) che annovera il provvedimento nelle competenze del responsabile del servizio.

ATTESO che, ai sensi del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30.07.2010 n. 122 sussiste il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di sostenere spese per sponsorizzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011. A tal proposito, si è espressa la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia che, con la deliberazione n. 163/PAR/2010, ha stabilito che *"ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio – che preveda oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche - ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio"*. La Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, con pronuncia del 20 dicembre 2010, n. 1075 ha chiarito che comunque non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria.

DATO ATTO che questo profilo teleologico, idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento.

ATTESO che, circa il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010), è da considerare tale quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza

del Comune, così da promuoverne l'immagine, ma non il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività.

CONSIDERATO, dunque, che non rientrerebbero nel divieto medesimo di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. 31-05-2010, n. 78 convertito dalla L. 30-07-2010, n. 122 le iniziative poste in essere dall'ente stesso, ovvero da altri soggetti, purché istituzionalmente a ciò preposti, secondo appunto il principio di sussidiarietà orizzontale, allorquando queste fossero comunque da annoverarsi tra le funzioni ad esso riconducibili. Il principio di sussidiarietà, specie nella accezione orizzontale, determina un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale comune. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza, perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica. Il rapporto fra amministrazioni pubbliche e cittadini è, quindi, fondato su una pluralità di rapporti fra amministrazioni pubbliche e cittadini singoli e associati che da punti di partenza diversi e con motivazioni e strumenti diversi convergono nella stessa direzione, quell'interesse generale che, alla fine, si identifica con il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona e con la tutela della sua dignità e dei suoi diritti.

ATTESO altresì che, come anche chiarito da Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013 *“(...) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.”*

CONSIDERATO altresì che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con il parere del 5 ottobre 2017, n. 83, al riguardo osserva anzitutto che la questione della facoltà per gli enti locali di erogare contributi a soggetti associativi operanti nel territorio è già stata vagliata dalla giurisprudenza contabile in rapporto: i) sia con l'art. 6, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, che preclude alle P.A. la possibilità di effettuare spese per sponsorizzazioni; ii) sia con l'art. 4, comma 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui impedisce agli enti di diritto privato di cui agli artt. 13 e 42 c.c., che forniscono servizi a favore di una P.A., anche a titolo gratuito, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. L'orientamento della magistratura contabile sulla questione è che non rientrano nell'ambito applicativo delle suddette disposizioni le forme di sostegno economico assicurate dagli enti locali ad enti e/o associazioni che svolgono in favore della cittadinanza attività riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente locale, realizzando in questo senso quelle forme d'esercizio mediato delle funzioni amministrative che dovrebbero essere anzi favorite in base al principio di sussidiarietà "orizzontale" enunciato dall'ultimo comma dell'art. 118 Cost.; con questi presupposti, dunque, gli enti locali possono deliberare contributi a favore di tali soggetti terzi in relazione alle iniziative ritenute utili per la comunità amministrata senza trovare impedimento o limiti a tale facoltà nelle disposizioni sopra richiamate, sia pur nel rispetto in concreto dei principi che regolano il legittimo e corretto svolgimento delle proprie potestà discrezionali, con particolare riguardo all'art. 12, L. 7 agosto 1990, n. 241, in cui è previsto che "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

CONSIDERATA la comunicazione dell'associazione culturale musicale Pietro Generali pervenuta il 28.04.2023 n. prot. 4669, in quanto ente civilmente riconosciuto e senza scopo di lucro, relativa

all'organizzazione dell'evento musicale "Opera in Piazza", giunta alla settima edizione, che si svolgerà nella serata del giorno sabato 1° luglio p.v. nella piazza Marconi in località Gattico e che vedrà coinvolti i cori "Pietro Generali" e "Sant'Ilario" di Gattico-Veruno, il coro "Santa Cecilia" di Bellinzago Novarese e la Filarmonica Verunese.

ATTESO che con la comunicazione di cui sopra, l'associazione culturale musicale Pietro Generali richiede all'amministrazione comunale:

- ✓ il patrocinio comunale
- ✓ l'erogazione di un contributo economico di € 1.500,00 a copertura delle spese (rimborso professionisti, attrezzature, pubblicità)
- ✓ l'utilizzo di n. 300 sedie
- ✓ la chiusura delle strade afferenti Piazza Marconi in località Gattico per il giorno 1° luglio dalle ore 19,00 alle ore 23.00
- ✓ il divieto di parcheggio su tutta l'area di piazza Marconi dal giorno 30 giugno al giorno 2 luglio per permettere montaggio e smontaggio attrezzatura
- ✓ di poter usufruire all'occorrenza di un mezzo comunale per il trasporto delle pedane site nell'oratorio di Maggiate Superiore.

RITENUTO opportuno, sulla scorta di quanto esplicitato in narrativa, procedere, a seguito di presentazione di puntuale rendicontazione, all'elargizione del contributo richiesto nella misura di € 1.500,00.

CONSIDERATO che sulla presente deliberazione, trattandosi di atto di indirizzo, non sono richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 D. Lgs n. 267/2000 e smi.

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) per quanto esposto in premessa, di concedere il patrocinio comunale all'associazione culturale musicale "Pietro Generali" di Gattico-Veruno per sostenere le spese necessarie all'organizzazione dell'evento musicale "Opera in Piazza" che si svolgerà nella serata del giorno 1° luglio p.v. nella piazza Marconi in località Gattico e che vedrà coinvolti i cori "Pietro Generali" e "Sant'Ilario" di Gattico-Veruno, il coro "Santa Cecilia" di Bellinzago Novarese e la Filarmonica Verunese;
- 2) di concedere altresì all'associazione culturale musicale "Pietro Generali":
 - ✓ il patrocinio comunale
 - ✓ un contributo economico di € 1.500,00 a copertura delle spese (rimborso professionisti, attrezzature, pubblicità) in cui far rientrare anche la stampa dei materiali pubblicitari
 - ✓ l'utilizzo di n. 300 sedie
 - ✓ la chiusura delle strade afferenti Piazza Marconi in località Gattico per il giorno 1° luglio dalle ore 19,00 alle ore 23.00
 - ✓ il divieto di parcheggio su tutta l'area di piazza Marconi dal giorno 30 giugno al giorno 2 luglio per permettere montaggio e smontaggio attrezzatura
 - ✓ di poter usufruire all'occorrenza di un mezzo comunale per il trasporto delle pedane site nell'oratorio di Maggiate Superiore;
- 3) di dare mandato ai responsabili dell'area affari generali, dell'area tecnica (patrimonio) e dell'area polizia locale per tutti gli atti connessi e conseguenti.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs n. 267/2000 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : CASACCIO FEDERICO

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT.SSA LORENZI DORELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ *Registro Pubblicazione*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/05/2023 al 20/05/2023, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Gattico-Veruno, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: DOTT.SSA LORENZI DORELLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA LORENZI DORELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000)

Gattico-Veruno li, _____

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA LORENZI DORELLA